



C O M U N E D I M A N Z I A N A
Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)
Tel. 0699674024 Fax 0699674021
Email : info@comune.manziana.rm.it

PROT. NUM.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 27 DEL 19/08/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2015.-

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **18:12**, nella sede comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nome	Funzione	Presenza
BRUNI BRUNO	Sindaco	si
BRINI ELEONORA	Consigliere	si
BRUNO GIANLUCA	Consigliere	si
NORI LORETTA	Consigliere	si
PAZZI MASSIMILIANO	Consigliere	no
PIERRI STEFANO	Consigliere	si
PIRAS MASSIMO	Consigliere	si
SCIAMANNA NAZZARENO	Consigliere	si
ANNIBALI VIVENZIO	Consigliere	no
MARIANI FLAVIO	Consigliere	si
DUTTO LUCIA	Consigliere	no

Totale presenti : 8

Totale assenti :3

Assiste il Segretario Comunale **Luisa Carmen Giovanna Cogliano**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor **Bruno Bruni**, nella sua qualità di il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione dell'Area Tributi avente ad oggetto: " APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2015".-

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato per l'anno 2015, dello 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU.
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) cui al titolo 4 disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 22/5/2014;

Richiamato in particolare l'articolo 50 del Regolamento IUC, il quale stabilisce:

- a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art.50);

Richiamata la deliberazione n° 13 del 9.9.2014 con la quale per l'anno di imposta 2014, è stato deciso l'applicazione della TASI nella misura del 2,50 per mille;

Considerato che il gettito TASI incassato nell'anno 2014 ammonta a circa € 662.000,00,;

Vista la propria deliberazione n. in data odierna, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento **dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Altri immobili	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€...200,00
Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti oltre i 500,00 € di rendita catastale	10,60 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille

Considerato rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

Che per l'anno 2015 l'aliquota ordinaria IMU è già al 10,60 per mille;

e pertanto:

di applicare l'aliquota TASI

- limitatamente alle abitazioni principali e relative pertinenze;**
- alle abitazioni locate ad un parente** fino al primo grado in linea diretta, assimilate ai fini IMU all'abitazione principale, limitatamente ad una rendita catastale fino a 500,00 € e il cui proprietario e locatario siano residenti nel Comune di Manziana;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,50 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino a 500,00€ di rendita catastale	2,50 per mille
Altri immobili	zero
Aree fabbricabili	zero
Fabbricati rurali strumentali	zero

.....	
-------	--

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

L'aliquota dell'abitazione principale è ridotta al **2,00 per mille**, per i fabbricati ricadenti nelle zone previste dall'art. 56 del regolamento IUC.

Stimato in €. 660.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 57 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o servizio di polizia locale
- o servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- o servizi legati alla tutela dell'ambiente e verde;
- o servizi legati all'urbanistica e gestione del territorio;
- o servizi cimiteriali;
- o *altro*:.....

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 244.552,82
2	Servizio di polizia locale	€ 302.280,48
3	Viabilità e circolazione	€ 144.248,15
4	Ambiente e tutela del verde	€ 50.166,30
5	Urbanistica e gestione del territorio	€ 88.189,43
6	cimiteriali	€ 30.280,08
7		€
TOTALE		€ 865.280,08

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di

riferimento, *“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l’art. 1, comma 174, del D.Lgs. n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti n.favorevoli e n..... contrari espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,50 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino a 500,00€ di rendita catastale	2,50 per mille
Altri immobili	zero
Aree fabbricabili	zero
Fabbricati rurali strumentali	zero
.....	

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di prendere atto per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado che sia il proprietario che il locatario devono essere residenti nel Comune di Manziana;

- 4) di stabilire, in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detraioni per abitazione principale:
- L'aliquota l'abitazione principale è ridotta **al 2,00 per mille**, per i fabbricati ricadenti nelle zone previste dall'art. 56 del regolamento IUC.
- 5) di stimare in €. 660.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- 6) di stabilire in €...865.280,08 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come sinteticamente illustrati di seguito dal n. 1) al n. 6.) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 244.552,82
2	Servizio di polizia locale	€ 302.280,48
3	Viabilità e circolazione	€ 144.248,15
4	Ambiente e tutela del verde	€ 50.166,30
5	Urbanistica e gestione del territorio	€ 88.189,43
6	cimiteriali	€ 30.280,08
		€
TOTALE		€ 865.280,08

a fronte di un gettito presunto di €. 660.000,00 . (copertura 76,27%);

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Di seguito con separata votazione che ottiene il medesimo risultato:

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione dell'Area Tributi avente ad oggetto:"**APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2015**".-

Udita la relazione illustrativa del Cons. Sciamanna, registrati gli interventi; Cons. Mariani osserva che il Cons. relatore non ha precisato che a parità di introiti della TASI rispetto allo scorso anno le spese del 2015 sono diminuite di € 114.000,00 senza alcuna diminuzione delle aliquote.

Cons.Sciamanna fa rilevare che il bilancio deve essere esaminato e ponderato nella sua integrità. Del resto, osserva, se i trasferimenti statali sono in picchiata negativa, il Comune deve garantire i servizi attraverso i cespiti di entrata che ha a disposizione

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7 contrario n. 1 (Mariani) su n. 8 presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

La proposta di deliberazione avente ad oggetto :**”APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2015”**:-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il il Sindaco
Bruno Bruni

Il Segretario Comunale
Luisa Carmen Giovanna Cogliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta:

- Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U: D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267

Il Segretario Comunale
Luisa Carmen Giovanna Cogliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134. comma 3° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 1° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li _____

Il Segretario Comunale
Luisa Carmen Giovanna Cogliano

COMUNE DI MANZIANA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19/08/2015 N. 27

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2015.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Manziana, 07/05/2015

Il Responsabile del Servizio
Persiani Flavio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Manziana, 24/06/2015

Il Resp. Serv. Finanz.
Dott.ssa Iride Persiani